

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Daimler AG è condannata alle spese.

---

(<sup>1</sup>) GU C 65 del 18.2.2019.

---

**Ordinanza del Tribunale del 24 settembre 2019 – Opere Pie d'Onigo/Commissione**

(Causa T-491/17) (<sup>1</sup>)

**(Ricorso di annullamento – Aiuti di Stato – Regime di aiuto istituito dall'Italia a favore di alcuni fornitori di servizi socio-sanitari – Oneri legati alle assenze del personale per motivi di maternità e di assistenza ai familiari non autosufficienti – Contributi versati dallo Stato alle imprese private – Decisione di non sollevare obiezioni – Assenza di collocamento in una situazione svantaggiosa dal punto di vista concorrenziale – Assenza di incidenza diretta – Irricevibilità)**

(2019/C 423/63)

Lingua processuale: l'italiano

**Parti**

Ricorrente: Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza «Opere Pie d'Onigo» (Pederobba, Italia) (rappresentante: G. Maso, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Armati e D. Recchia, agenti)

**Oggetto**

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e intesa all'annullamento della decisione della Commissione del 27 marzo 2017 di non sollevare obiezioni in merito al regime di aiuto istituito dall'Italia a favore di alcuni fornitori privati di servizi socio-sanitari [aiuto di Stato SA.38825 (2016/NN)] (GU 2017, C 219, pag. 1).

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
- 2) Non vi è più luogo a statuire sulle istanze di intervento presentate dall'Ipab di Vicenza, dall'Ipab Casa Gino e Pierina Marani, dall'Ipab Centro Residenziale per Anziani di Cittadella, dall'Azienda Pubblica dei Servizi alla Persona «Grimani Buttari – Residenze per Anziani in Osimo» e dalla Repubblica italiana.
- 3) L'Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza «Opere Pie d'Onigo» è condannata alle spese.
- 4) L'Ipab di Vicenza, l'Ipab Casa Gino e Pierina Marani, l'Ipab Centro Residenziale per Anziani di Cittadella, l'Azienda Pubblica dei Servizi alla Persona «Grimani Buttari – Residenze per Anziani in Osimo» e la Repubblica italiana sopporteranno ciascuna le proprie spese relative alle istanze di intervento.

---

(<sup>1</sup>) GU C 330 del 2.10.2017.